

COMUNE DI MALEGGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 3 del 30/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

L'anno 2017, addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Erba Paolo** il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
MENOLFI ILENIA	Consigliere	X	
BAFFELLI PIETRO	Consigliere	X	
BELLESI ROBERTO	Consigliere	X	
SIMONETTI DAYANA	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere	X	
PEZZONI DARIO	Consigliere	X	
LO BRACCO FEDERICO	Consigliere	X	
DOMENIGHINI PATRIZIA	Consigliere	X	
GAZZOLI GIAN MARIO	Consigliere	X	
BAFFELLI MARIANO	Consigliere	X	

Presenti : 11 Assenti: 0

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Andrea Orizio, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

Il Sindaco fa rilevare che con questa delibera si apre la discussione sugli argomenti che costituiscono la manovra di bilancio per il triennio 2017/2019.

Richiamando quindi sinteticamente la parte descrittiva del D.U.P. illustra le voci più rilevanti del bilancio, sia per quanto riguarda le entrate che le spese, sia per quanto riguarda la parte corrente che la parte in conto capitale.

Il Capogruppo della Minoranza, Domenighini Patrizia, chiede chiarimenti sugli stanziamenti previsti per acquisti di terreni e per il recupero della località Castello.

Il Sindaco fa rilevare che le spese relative ai terreni sono quelle legate al diritto di superficie che il Comune ha acquisito per i terreni sui quali è stato realizzato l'impianto fotovoltaico. Per quanto riguarda l'intervento di recupero in loc. Castello ricorda che si tratta di un progetto in gran parte finanziato dalla Comunità Montana con risorse che il Comune gira poi al Consorzio Forestale.

Il Consigliere della Minoranza, Baffelli Mariano, sollecita una maggiore presenza dei vigili urbani in determinate fasce orarie, con un impegno che non sia limitato alla polizia stradale, ma si estenda anche ai fenomeni di microcriminalità e spaccio sempre più frequenti ed evidenti.

Il Sindaco ricorda che i vigili stanno facendo un buon lavoro non solo sulle strade, ma, in collaborazione con i carabinieri, anche nella lotta alla microcriminalità, anche se questa attività è certamente meno appariscente.

Per quanto riguarda l'addizionale Irpef ricorda che "non apportiamo modifiche alle modalità previste negli scorsi due anni: aliquota dello 0,45% con soglia a 12.000".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevede che:

"All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

c) al comma 4:

1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce

l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e' assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine";

d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";

e) il comma 6 e' abrogato".

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011;

VISTO il D.L. 138 del 13.8.2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 11, articolo 5 del D.L. 30/12/2016 n. 244 convertito in Legge 19/2017, che ha stabilito, per l'anno 2017, il differimento al 31 marzo del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO il comma 42, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi comunali per l'anno 2017;

RAVVISATA la necessità nonché l'opportunità di provvedere alla riapprovazione del regolamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, con conferma delle aliquote adottate per l'anno 2016;

VISTO il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole agli atti depositato espresso dal Revisore dei Conti;

CON VOTI favorevoli 8, contrari nessuno ed astenuti 3 (Domenighini Patrizia, Gazzoli Gian Mario e Baffelli Mariano), espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1°) - di approvare, con riferimento all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), composto da 7 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2°) - di dare atto dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile e dal Revisore dei Conti;

3°) - di dare atto che la presente deliberazione va pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

4°) - di dare mandato al Responsabile di Servizio per gli adempimenti conseguenti.

QUINDI

CON VOTI favorevoli 8, contrari nessuno ed astenuti 3 (Domenighini Patrizia, Gazzoli Gian Mario e Baffelli Mariano), espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Erba Paolo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 07/04/2017 per quindici giorni consecutivi.

Li, 07/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la suesesa deliberazione diverrà esecutiva il 30/03/2017 (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*)

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000

Li, 07/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Malegno, 07/04/2017



Il Segretario Comunale
Dott. Fabrizio Andrea Orizio



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall' art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dal D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 1, commi 142, 143 e 144 della L. 296 del 27.12.2006, dal D.lgs. 14.3.2011, n. 23.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Malegno, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Malegno, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita con il presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5

Determinazione dell'imposta e soglia di esenzione

1. Con decorrenza 1.1.2015, l'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138 del 13.8.2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, nella misura dello 0,45% con soglia di esenzione ad € 12.000,00, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione dell'organo competente.
3. In caso di mancata adozione e/o pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2) si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2017.
-
-